



Milano, 19 Settembre 2024
CIRCOLARE 2024 - 123

OGGETTO: Sorveglianza radiometrica non necessaria all'interno degli impianti di autodemolizione | Il parere dell'Ing. Nicola G. Grillo.

Relativamente a quanto in oggetto, rilevato negli ultimi mesi un numero sempre crescente di controlli da parte delle Autorità, si inserisce di seguito il parere dell'Ing. Nicola G. Grillo.

La Segreteria rimane a disposizione per fornire qualunque chiarimento.

Da sempre abbiamo sostenuto che gli impianti destinati alla demolizione dei Veicoli Fuori Uso (VFU), autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e con riferimento al D.Lgs. 209/03, NON necessitano di sorveglianza radiometrica e, quindi, di alcun apposito impianto radiometrico.

A tale proposito, lo scrivente, già nel capitolo 19 del testo da lui redatto (e pubblicato da Geva Edizioni) dal titolo "Demolizione dei Veicoli fuori Uso, Gestione dei rifiuti prodotti" (versione aggiornata con D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119), sosteneva, previa esamina puntuale della tematica e della vigente normativa, che:

... non vi è la necessità, ed allo stato attuale delle normative vigenti non vi è alcun obbligo specifico, che gli impianti di trattamento dei veicoli a fine vita (autodemolizione) siano dotati di sistemi di sorveglianza radiometrica in ingresso. ...

In data 27 luglio 2024, l'SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente), con la pubblicazione delle "Linee guida sulle attività delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente in materia di sorveglianza radiometrica" (Delibera del Consiglio SNPA n. 253/2024 del 23.07.2024), ha affermato (pag. 17) che:



DA SEMPRE PROTAGONISTI DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

SEDE NAZIONALE: VIA RICCARDO LOMBARDI, 19/6 - 20153 MILANO

Segreteria Tel: 0249695934 - e-mail: info@adqdemolitori.it

www.adqdemolitori.it

.....

2.3 Casi particolari

Si riporta di seguito un elenco di attività per le quali **non sussiste**, in senso stretto, l’obbligo della sorveglianza radiometrica:

soggetti che esercitano attività di manutenzione macchine, mezzi ed attrezzature e che nel corso di tali attività producono rifiuti metallici (la sorveglianza radiometrica sarà esercitata dal soggetto che raccoglie/acquista i rottami);

chi esegue esclusivamente demolizione di automobili;

chi esercita solo attività di cernita, separazione, selezione su rifiuti di varia natura – ad esempio chi seleziona plastica da raccolta differenziata (la sorveglianza radiometrica sarà esercitata dal soggetto che raccoglie/acquista i rottami);

chi gestisce impianti di compostaggio (anche se effettuano cernita del materiale in ingresso);

soggetti che gestiscono impianti di spazzamento terre o di riciclo plastica che separano il materiale metallico dal rifiuto in ingresso;

chi esercita attività di raccolta di RAEE senza trattamento;

chi recupera e tratta parti di apparecchiature RAEE.

.....

In definitiva, la Linea Guida dà piena ed inconfondibile ragione a quanto lo scrivente ha sempre sostenuto, e cioè che:

... non sussiste, in senso stretto, l’obbligo della sorveglianza radiometrica per chi esegue esclusivamente demolizione di automobili.

Cordiali saluti

*ing. Nicola G. GRILLO
(Consulente ambientale)
Mobile 335 5383867*



DA SEMPRE PROTAGONISTI DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

SEDE NAZIONALE: VIA RICCARDO LOMBARDI, 19/6 - 20153 MILANO
Segreteria Tel: 0249695934 - e-mail: info@adqdemolitori.it